

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2001

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽³⁾ è stata modificata in maniera sostanziale ⁽⁴⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di detta direttiva.
- (2) Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme in mare approvate a livello internazionale.
- (3) Nelle conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino nella Comunità, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi.
- (4) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari ⁽⁵⁾, il Consiglio si è prefisso la sostituzione degli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione comunitaria grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio, compreso il problema di una lingua comune a bordo delle navi comunitarie.
- (5) Nella sua risoluzione del 24 marzo 1997 ⁽⁶⁾ su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari, il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra. A tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente

altamente a qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra.

- (6) Le norme per il rilascio di diplomi, brevetti e certificati di qualifica professionale della gente di mare differiscono da uno Stato membro all'altro e tale diversità tra le normative nazionali in materia di formazione nel settore coperto dalla presente direttiva non garantisce sempre una formazione adeguata per rispondere alle esigenze della sicurezza marittima.
- (7) Le direttive 89/48/CEE ⁽⁷⁾ e 92/51/CEE ⁽⁸⁾ del Consiglio relative ai sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali si applicano alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva e contribuiscono a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
- (8) Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalle direttive sui sistemi generali, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.
- (9) È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che l'azione in tale settore si basi su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione dell'organizzazione marittima internazionale (International maritime organisation) in prosieguo IMO del 1978, come riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.
- (10) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva.
- (11) Le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW. La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2001, pag. 41.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 marzo 2001.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28, direttiva modificata dalla direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III, parte B.

⁽⁵⁾ GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 109 dell'8.4.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/5/CE della Commissione (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).